

#### Cancelleria Fallimentare

- Alla Cancelleria Fallimentare
- Al Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Pescara
- Al Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Pescara
- Al Registro Imprese di Pescara

Oggetto:

CIRCOLARE INTEGRATIVA RIGUARDO LE NUOVE MODALITÀ DI COMUNICAZIONE TELEMATICA DI ATTI IN MATERIA CONCORSUALE

L'art. 17 della Legge n. 221/12 distingue tra:

- A) procedure di fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria pendenti, nelle quali alla data del 19 dicembre 2012 non sia stata effettuata la comunicazione prevista dagli articoli 92, 171, 207 L.F. e dall'articolo 22 D.Lgs. n. 270/99 (co. 4): per esse, le nuove disposizioni si applicano dalla data di entrata in vigore della legge, cioè dal 19 dicembre 2012;
- B) procedure di fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria pendenti, nelle quali alla data del 19 dicembre 2012 sia già stata effettuata la comunicazione prevista dagli articoli 92, 171, 207 L.F. e dall'articolo 22 D.Lgs. n. 270/99 (co. 5): per esse le nuove disposizioni si applicano a decorrere dal 31 ottobre 2013.

In tal caso, il curatore, il commissario giudiziale, il commissario liquidatore e il commissario straordinario entro il 30 giugno 2013 devono comunicare ai creditori (e ai terzi titolari di diritti sui beni) il loro indirizzo di p.e.c., invitandoli a comunicare, ove non già fatto in precedenza, entro tre mesi l'indirizzo di p.e.c. cui intendono ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura, con l'onere di rendere nota ogni sua successiva variazione, e con l'avvertimento espresso che, in caso di omessa indicazione, le comunicazioni verranno eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria.



#### Cancelleria Fallimentare

#### I) ADEMPIMENTI COMUNI

Il primo adempimento che si richiede espressamente a curatore, commissario giudiziale del C.P., commissario liquidatore della L.C.A. e commissario giudiziale nella A.S., è la comunicazione al registro delle Imprese del proprio indirizzo di posta elettronica certificata - da intendersi possibilmente come indirizzo p.e.c. della singola procedura -, entro 10 giorni dalla nomina.

Al riguardo questo adempimento <u>SI AGGIUNGE</u> a quello previsto dall'art. 29 co. 6 D.L. n. 78/2010, - comunicazione di tutti i dati identificativi del fallimento entro 15 giorni dalla accettazione della carica-.

L'adempimento è comunque raccomandato, sin d'ora, anche ai professionisti nominati in procedure aperte precedentemente al 19 dicembre 2012, per i quali la Legge 221/12 assegna termine sino al 30 giugno 2013 per la comunicazione dell'indirizzo p.e.c. a tutti i creditori (e ai terzi titolari di diritti sui beni del fallito), in vista dell'applicazione delle nuove norme sulle comunicazioni digitali a far tempo dal 31 ottobre 2013.

Si segnala che, a norma del nuovo art. 31-bis L.F., "in pendenza della procedura e per il periodo di due anni dalla chiusura della stessa, il curatore e' tenuto a conservare i messaggi di posta elettronica certificata inviati e ricevuti."

La norma si applica anche al commissario giudiziale nel c.p. (art. 171 ult.co. L.F.), al commissario liquidatore nella l.c.a. (nuovo art. 207 ult.co. L.F.), nonché al commissario giudiziale e straordinario nell'a.s. (nuovi artt. 22 co. 2 e 59 co. 2 D.Lgs. 270/99).

Tutto ciò premesso, per evitare disfunzioni organizzative ed il conseguente pericolo di confusione nella gestione di dati, per i quali il professionista è ormai diventato vero e proprio depositario, in luogo della cancelleria del tribunale, si ritiene opportuno che il professionista utilizzi uno specifico indirizzo p.e.c. per ciascuna delle procedure a lui assegnate.

### II.) FALLIMENTI

## II.a) Avviso ai creditori (nuovo art. 92 L.F.)

L'avviso che il curatore è tenuto ad inviare senza indugio ai creditori e ai titolari di diritti reali o personali su beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del fallito, va effettuato prioritariamente a mezzo p.e.c.

Solo nel caso in cui il destinatario non sia fornito di indirizzo p.e.c. ed esso non risulti dal Registro delle Imprese ovvero dall'(istituendo) Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata delle Imprese e dei Professionisti - che pertanto il curatore ha l'onere di consultare preventivamente - l'avviso va effettuato



Cancelleria Fallimentare

secondo le modalità tradizionali (lettera raccomandata o telefax presso la sede dell'impresa o la residenza del creditore).

Si fa presente che il ricorso e i relativi documenti depositati presso la cancelleria, o inviati al curatore in formato cartaceo o con posta elettronica non certificata, saranno dichiarati irricevibili. Gli unici documenti che il ricorrente deve e può depositare in cancelleria in originale cartaceo sono i titoli di credito (assegno, cambiale) in quanto espressamente previsto, in deroga alla regola generale, dall'art. 17 L. 221/2012 come modificato dalla L. 228/2012.

### II.b) Progetto di stato passivo (nuovo art. 95 L.F.)

Il curatore, non oltre 15 giorni prima dell'udienza fissata per l'esame dello stato passivo, deve depositare nella cancelleria del tribunale il progetto di stato passivo, corredato dalle relative domande.

Nonostante l'utilizzo del verbo "depositare", si ritiene debba trattarsi della trasmissione con modalità telematica, per cui il progetto, trasmesso tramite la piattaforma Portale dei Fallimenti di Pescara – Fallco Fallimenti Web, sarà corredato da un supporto di memoria esterno, <u>oggetto di deposito materiale in cancelleria nel termine dei 15 giorni antecedenti l'udienza, costituito da "dvd" o "cd-rom", contenente le relative domande di ammissione al passivo.</u>

Tale "deposito" si rende necessario per garantire il disposto dell'art. 95 co. 3 L.F., che consente al giudice delegato di procedere all'esame dello stato passivo ed alla decisione su ciascuna domanda "anche in assenza delle parti". Sempre non oltre 15 giorni prima dell'udienza il curatore deve trasmettere il progetto di stato passivo ai creditori e ai titolari di diritti sui beni del fallito, all'indirizzo di p.e.c. da essi indicato in domanda.

All'atto della trasmissione del p.s.p., il curatore avvertirà i creditori e i titolari di diritti sui beni del fallito che possono esaminare il progetto e presentare all'indirizzo di p.e.c. del curatore, con le stesse modalità utilizzate per l'invio della domanda, osservazioni scritte e documenti integrativi, fino a 5 giorni prima dell'udienza.

Si raccomanda ai curatori il rigoroso rispetto del termine di 15 giorni prima dell'udienza di verifica, tenuto conto dell'anticipazione per i ricorrenti del termine per la presentazione delle osservazioni. Si ricorda ancora che, alla luce della disciplina transitoria sopra richiamata, la comunicazione del progetto di stato passivo ai ricorrenti agli indirizzi di posta elettronica certificata da essi indicati deve essere effettuata dai curatori dei fallimenti dichiarati dal 19/12/2012 in poi, nonché dei fallimenti già pendenti nei quali alla predetta data non risulti ancora essere stata effettuata la comunicazione ai creditori ex art. 92 LF.

Poiché per i creditori e i terzi titolari di diritti sui beni che non abbiano comunicato il loro indirizzo di p.e.c. la comunicazione del p.s.p. avviene mediante deposito in cancelleria (ex art. 31-bis L.F.), il curatore dovrà depositare



Cancelleria Fallimentare

presso la cancelleria fallimentare del tribunale un'unica copia cartacea del progetto di stato passivo unitamente all'elenco dei destinatari di tale forma di comunicazione, ai quali (soli) la cancelleria potrà consentire di prenderne visione ed estrarre copia nelle forme di rito.

### II.c) Ulteriori atti da comunicare a mezzo p.e.c.

Come visto sopra, ai sensi dell'art. 31-bis L.F. (norma di chiusura), tutte le comunicazioni ai creditori e ai titolari di diritti sui beni del fallito che la legge o il giudice delegato pongono a carico del curatore devono essere effettuate all'indirizzo di p.e.c. da essi indicato nei casi previsti dalla legge (e, in difetto, presso la cancelleria del tribunale). In ogni caso, le nuove forme di comunicazione telematica vengono espressamente disposte per i seguenti atti:

- rapporti riepilogativi ex art. 33 co. 5 L.F.: Il curatore, ogni sei mesi successivi alla presentazione della relazione di cui al primo comma, redige altresì un rapporto riepilogativo delle attività svolte, con indicazione di tutte le informazioni raccolte dopo la prima relazione, accompagnato dal conto della sua gestione. Copia del rapporto è trasmessa al comitato dei creditori, unitamente agli estratti conto dei depositi postali o bancari relativi al periodo. Il comitato dei creditori o ciascuno dei suoi componenti possono formulare osservazioni scritte. Altra copia del rapporto è trasmessa per via telematica all'ufficio del registro delle imprese, assieme alle eventuali osservazioni scritte dei componenti del C.d.C., entro i 15 giorni successivi alla scadenza del termine per il deposito delle osservazioni medesime in cancelleria fallimentare. Nello stesso termine altra copia del rapporto, assieme alle eventuali osservazioni, e' trasmessa a mezzo p.e.c. ai creditori e ai titolari di diritti sui beni - stato passivo esecutivo (art. 97 L.F.): il curatore, immediatamente dopo la dichiarazione di esecutività dello stato passivo, ne dà comunicazione trasmettendo una copia a mezzo p.e.c. a tutti i ricorrenti, informandoli del diritto di proporre opposizione in caso di mancato accoglimento della domanda:
- decreto ex art. 102 L.F.: il curatore deve trasmettere a mezzo p.e.c. il decreto con cui il tribunale dispone non farsi luogo all'accertamento del passivo, a tutti coloro che abbiano presentato domanda di ammissione al passivo ai sensi degli artt. 93 e 101 L.F., avvertendoli che nei quindici giorni successivi essi possono presentare reclamo alla corte di appello;
- deposito del rendiconto del curatore ex art. 116 L.F.: il giudice ordina il deposito del conto in cancelleria e fissa l'udienza, che non può essere tenuta prima che siano decorsi 15 giorni dalla comunicazione del rendiconto a tutti i creditori. Dell'avvenuto deposito e della fissazione dell'udienza il curatore dà immediata comunicazione con p.e.c. ai creditori ammessi al passivo, a coloro che hanno proposto opposizione, ai creditori in prededuzione non soddisfatti, inviando loro copia del rendiconto ed avvisandoli che possono presentare eventuali osservazioni o contestazioni fino a 5



#### Cancelleria Fallimentare

giorni prima dell'udienza, con le stesse modalità utilizzate per l'invio della domanda (art. 93, co.2 L.F.). Al fallito, se non è possibile procedere alla comunicazione con modalità telematica, rendiconto e data dell'udienza sono comunicati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento;

- progetti di riparto, parziali e finali, ex art. 110 L.F.: il giudice ordina il deposito del progetto di ripartizione in cancelleria, disponendo che a tutti i creditori, compresi quelli per i quali e' in corso uno dei giudizi di cui all'articolo 98 L.F. (opposizione, impugnazione, revocazione) il curatore dia comunicazione mediante l'invio a mezzo p.e.c.;
- proposta di concordato fallimentare ex art. 125 L.F.: la proposta di concordato è presentata con ricorso al giudice delegato, il quale chiede il parere del curatore, con specifico riferimento ai presumibili risultati della liquidazione ed alle garanzie offerte. Quando il ricorso e' proposto da un terzo, esso deve contenere l'indicazione dell'indirizzo di p.e.c. al quale ricevere le comunicazioni; in difetto, le comunicazione verranno effettuate in cancelleria, ex art. 31-bis co. 2 L.F. Quindi il giudice delegato, valutata la ritualità della proposta, ordina che la stessa, unitamente al parere del comitato dei creditori e del curatore, venga comunicata dal curatore ai creditori a mezzo p.e.c., specificando dove possono essere reperiti i dati per la sua valutazione ed informandoli che la mancata risposta sarà considerata come voto favorevole;
- approvazione della proposta di concordato fall. ex art. 129 L.F.: se la proposta è stata approvata, il giudice delegato dispone che il curatore ne dia immediata comunicazione a mezzo p.e.c. al proponente, affinché richieda l'omologazione del concordato e ai creditori dissenzienti. Al fallito, se non è possibile procedere alla comunicazione con modalità telematica, la notizia dell'approvazione è comunicata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento;
- decreto di esdebitazione ex art. 143 L.F.: il tribunale, con il decreto di chiusura del fallimento o su ricorso del debitore presentato entro l'anno successivo, verificate le condizioni di cui all'articolo 142 L.F. e tenuto altresì conto dei comportamenti collaborativi del medesimo, sentito il curatore ed il comitato dei creditori, dichiara inesigibili nei confronti del debitore già dichiarato fallito i debiti concorsuali non soddisfatti integralmente. Il ricorso e il decreto del tribunale sono comunicati dal curatore ai creditori a mezzo p.e.c.

#### III.) CONCORDATI PREVENTIVI

#### III.a) Avviso ai creditori (nuovo art. 171 L.F.)

L'avviso che il commissario giudiziale è tenuto ad inviare ai creditori va effettuato prioritariamente a mezzo p.e.c. Solo nel caso in cui il destinatario non sia fornito di indirizzo p.e.c. ed esso non risulti dal Registro delle Imprese ovvero dall'(istituendo)



#### Cancelleria Fallimentare

Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata delle Imprese e dei Professionisti - che pertanto il commissario giudiziale ha l'onere di consultare preventivamente - l'avviso va effettuato secondo le modalità tradizionali (lettera raccomandata o telefax presso la sede dell'impresa o la residenza del creditore). In ogni caso, l'avviso deve contenere le seguenti indicazioni:

- data di convocazione dei creditori;
- copia integrale della proposta del debitore;
- copia integrale del decreto di ammissione;
- indirizzo di p.e.c. del commissario giudiziale;
- invito ad indicare entro 15 giorni un indirizzo di p.e.c. al quale il creditore intende ricevere le comunicazioni, con onere di comunicare al commissario ogni sua variazione
- avvertimento che, in caso di omessa comunicazione del proprio indirizzo di p.e.c. entro 15 giorni dalla comunicazione, dell'avviso nonche' nei casi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario tutte le comunicazioni previste dalla legge o dal giudice delegato verranno eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 31-bis L.F.

Tutte le successive comunicazioni ai creditori verranno effettuate a mezzo p.e.c.

#### III.b) Relazione ex art. 172 L.F.

Il commissario giudiziale redige l'inventario del patrimonio del debitore e una relazione particolareggiata sulle cause del dissesto, sulla condotta del debitore, sulle proposte di concordato e sulle garanzie offerte ai creditori, e la deposita in cancelleria almeno 10 giorni prima dell'adunanza dei creditori. Nello stesso termine la comunica agli indirizzi di p.e.c. dei creditori.

Anche in tal caso, nonostante l'utilizzo del verbo "depositare", si ritiene debba trattarsi della trasmissione con modalità telematica, non cartacea.

Ai fini della comunicazione ai creditori che non abbiano indicato un indirizzo di p.e.c. il commissario giudiziale dovrà depositare in cancelleria (ex art. 31-bis L.F.) un'unica copia cartacea della relazione ex art. 172 L.F. unitamente all'elenco dei destinatari di tale forma di comunicazione, ai quali (soli) la cancelleria potrà consentire di prenderne visione ed estrarre copia nelle forme di rito.

# III.c) Comunicazione del procedimento ex art. 173 L.F.

Il commissario giudiziale, se accerta che il debitore ha occultato o dissimulato parte dell'attivo, dolosamente omesso di denunciare uno o più crediti, esposto passività insussistenti o commesso altri atti di frode, deve riferirne immediatamente al tribunale, il quale apre d'ufficio il procedimento per la revoca dell'ammissione al concordato, dandone comunicazione al pubblico ministero e ai creditori. La comunicazione ai



#### Cancelleria Fallimentare

creditori è eseguita dal commissario giudiziale a mezzo p.e.c. (e, in caso di mancata indicazione di indirizzo di p.e.c., mediante deposito di copia cartacea in cancelleria).

### III.d) Rapporti del Liquidatore giudiziale ex art. 182 L.F.

Nel concordato con cessione dei beni il Liquidatore redige, ogni 6 mesi a far tempo dalla nomina, un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della gestione. Copia del rapporto è trasmessa al comitato dei creditori, unitamente agli estratti conto dei depositi postali o bancari relativi al periodo. Il c.d.c. o ciascuno dei suoi componenti possono formulare osservazioni scritte. Altra copia del rapporto è trasmessa per via telematica, assieme alle eventuali osservazioni, all'ufficio del registro delle imprese, nei 15 giorni successivi alla scadenza del termine per il deposito delle osservazioni nella cancelleria del tribunale. Nello stesso termine altra copia del rapporto, assieme alle eventuali osservazioni, è trasmessa a mezzo p.e.c. al commissario giudiziale, che a sua volta lo comunica agli indirizzi di p.e.c. dei creditori (o, in mancanza, con deposito cartaceo in cancelleria).

## IV.) LIQUIDAZIONI COATTE AMMINISTRATIVE

### IV.a) Avviso ai creditori (nuovo art. 207 L.F.)

L'avviso che il commissario liquidatore è tenuto ad inviare ai creditori e a coloro che possono far valere domande di rivendicazione, restituzione e separazione su cose mobili possedute dall'impresa va effettuato prioritariamente a mezzo p.e.c.

Solo nel caso in cui il destinatario non sia fornito di indirizzo p.e.c. ed esso non risulti dal Registro delle Imprese ovvero dall'(istituendo) Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata delle Imprese e dei Professionisti che pertanto il commissario liquidatore ha l'onere di consultare preventivamente l'avviso va effettuato secondo le modalità tradizionali (lettera raccomandata o telefax presso la sede dell'impresa o la residenza del creditore).

In ogni caso, l'avviso deve contenere le seguenti indicazioni:

- indirizzo di p.e.c. del commissario liquidatore;
- le somme risultanti a credito di ciascuno secondo le scritture contabili e i documenti dell'impresa, con riserva delle eventuali contestazioni
- segnalazione che entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione i creditori e gli altri interessati possono far pervenire al commissario liquidatore mediante p.e.c. le loro osservazioni o istanze
- invito ad indicare entro 15 giorni un indirizzo di p.e.c. al quale si intende ricevere le comunicazioni, con onere di comunicare al commissario liquidatore ogni sua variazione avvertimento che, in caso di omessa comunicazione del proprio indirizzo p.e.c. entro 15 giorni dalla comunicazione dell'avviso nonche' di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario tutte le comunicazioni previste



#### Cancelleria Fallimentare

dalla legge saranno eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 31bis L.F.

Tutte le successive comunicazioni ai creditori e agli altri interessati verranno effettuate dal commissario liquidatore ai relativi indirizzi di p.e.c.

### IV.b) Domande dei creditori e dei terzi ex art. 208 L.F.

I creditori e gli altri interessati che non abbiano ricevuto la comunicazione di cui all'art. 207 L.F., possono chiedere mediante raccomandata, entro 60 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del provvedimento di liquidazione, il riconoscimento dei propri crediti e la restituzione dei loro beni, comunicando l'indirizzo di p.e.c. Si applica il novellato art. 207 co. 4 L.F., e quindi tutte le successive comunicazioni sono effettuate dal commissario liquidatore all'indirizzo di p.e.c. indicato; in caso di mancata comunicazione della sua variazione, ovvero nei casi di mancata consegna per cause imputabili al destinatario, esse si eseguono mediante deposito in cancelleria.

## IV.c) Formazione dello stato passivo ex art. 209 L.F.

Salvo che le leggi speciali stabiliscano un maggior termine, entro 90 giorni dalla data del provvedimento di liquidazione, il commissario forma l'elenco dei crediti ammessi o respinti e delle domande indicate nel secondo comma dell'articolo 207 accolte o respinte, e lo deposita nella cancelleria del luogo dove l'impresa ha la sede principale. Il commissario liquidatore trasmette l'elenco dei crediti ammessi o respinti a coloro la cui pretesa non sia in tutto o in parte ammessa a mezzo p.e.c. ai sensi dell'articolo 207, quarto comma. Col deposito in cancelleria l'elenco diventa esecutivo.

# IV.d) Chiusura della liquidazione ex art. 213 L.F.

Dell'avvenuto deposito presso la cancelleria del tribunale del bilancio finale della liquidazione - con il conto della gestione ed il piano di riparto tra i creditori, accompagnati da una relazione del comitato di sorveglianza- autorizzato dall'autorità di vigilanza, il commissario liquidatore dà comunicazione ai creditori ammessi al passivo ed ai creditori prededucibili al loro indirizzo di p.e.c., secondo le modalità di cui all'articolo 207, co. 4 L.F. ed è data notizia mediante inserzione nella G.U. e nei giornali designati dall'autorità che vigila sulla liquidazione.

# IV.e) Concordato ex art. 214 L.F.

La proposta di concordato è depositata nella cancelleria del tribunale col parere del commissario liquidatore e del comitato di sorveglianza, comunicata dal commissario a tutti i creditori ammessi al passivo al loro indirizzo di p.e.c., secondo le modalità di cui all'articolo 207, co. 4 L.F. e pubblicata mediante inserzione nella G.U. e deposito presso l'ufficio del registro delle imprese.



#### Cancelleria Fallimentare

### V.) AMMINISTRAZIONI STRAORDINARIE

V.a) Avviso ai creditori (nuovo art. 22 D.Lgs. n. 270/99)

L'avviso che il commissario è tenuto ad inviare ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali mobiliari sui beni in possesso dell'imprenditore insolvente, va effettuato prioritariamente a mezzo p.e.c.

Solo nel caso in cui il destinatario non sia fornito di indirizzo p.e.c. ed esso non risulti dal Registro delle Imprese ovvero dall'(istituendo) Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata delle Imprese e dei Professionisti che pertanto il commissario ha l'onere di consultare preventivamente - l'avviso va effettuato secondo le modalità tradizionali (lettera raccomandata o telefax presso la sede dell'impresa o la residenza del creditore).

In ogni caso, l'avviso deve contenere le seguenti indicazioni:

- l'indirizzo di p.e.c. del commissario;
- il termine entro il quale gli interessati debbono trasmettere a tale indirizzo le loro domande;
- le disposizioni della sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza che riguardano l'accertamento del passivo;
- l'invito ad indicare nella domanda il proprio indirizzo di p.e.c., al quale ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura, con l'onere di comunicare al commissario ogni sua variazione;
- l'avviso che tutte le successe comunicazioni verranno effettuate a mezzo p.e.c. e che, in caso di omessa indicazione dell'indirizzo di p.e.c. nonche' nei casi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario tutte le comunicazioni che la legge o il giudice delegato pongono a carico del curatore sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria;
- che eventuali domande depositate presso la cancelleria, o inviate al commissario in formato cartaceo o con posta elettronica non certificata, saranno dichiarati irricevibili;
- che eventuali domande tardive ex art. 101 L.F. dovranno essere trasmesse all'indirizzo p.e.c. del curatore con le stesse modalità.

# V.b) Accertamento del passivo ex art. 53 D.Lgs. n. 270/99

Stante il rinvio al procedimento previsto dagli artt. 93 e ss. L.F., valgono per l'amministrazione straordinaria tutte le osservazioni svolte sub II.b)



Cancelleria Fallimentare

V.c) Relazione del commissario giudiziale (art. 28 co. 5 D.Lgs. n. 270/99).

L'imprenditore insolvente e ogni altro interessato hanno facoltà di prendere visione della relazione ex art. 28 co. 1 e di estrarne copia. La stessa è trasmessa dal commissario giudiziale a tutti i creditori e ai terzi titolari di diritti sui beni all'indirizzo di p.e.c. indicato a norma dell'articolo 22, comma 2, entro dieci giorni dal deposito in cancelleria.

# V.d) Relazione del commissario straordinario (art. 59 co. 2 D.Lgs. n. 270/99)

Il commissario straordinario trasmette entro 3 giorni copia del programma autorizzato al tribunale, segnalando se esso contenga notizie o previsioni specifiche la cui divulgazione prima della scadenza potrebbe pregiudicarne l'attuazione. Il giudice delegato dispone il deposito in cancelleria del programma, con esclusione delle parti in relazione alle quali siano ravvisabili le suddette esigenze di riservatezza. Del programma depositato, che reca l'indicazione della eventuale mancanza di parti per ragioni di riservatezza. L'imprenditore insolvente e ogni altro interessato possono prendere visione ed estrarre copia del programma depositato, che reca l'indicazione della eventuale mancanza di parti per ragioni di riservatezza. La stessa copia è trasmessa entro 10 giorni dal deposito in cancelleria a cura del commissario straordinario a tutti i creditori a mezzo p.e.c. ai sensi dell'articolo 22, co. 2.

# V.e) Relazioni trimestrali sull'esecuzione del programma (art. 61 co. 4 D.Lgs. n. 270/99)

Il commissario straordinario trasmette una copia di ciascuna relazione periodica e della relazione finale a tutti i creditori a mezzo p.e.c. all'indirizzo indicato a norma dell'articolo 22, comma 2, entro 10 giorni dal deposito in cancelleria.

# V.f) Bilancio finale e rendiconto (art. 75 D.Lgs. n. 270/99)

Il commissario straordinario trasmette una copia del bilancio finale della procedura e del conto della gestione a tutti i creditori a mezzo p.e.c. all'indirizzo indicato ex art. 22, co.2, entro 10 giorni dal deposito in cancelleria. Gli interessati possono proporre le loro contestazioni con ricorso al tribunale nel termine di 20 giorni. Il termine decorre, per l'imprenditore, dalla comunicazione dell'avviso, per i creditori e i titolari di diritti sui beni, dalla comunicazione a mezzo p.e.c. a norma dell'articolo 22, comma 2 e, per ogni altro interessato, dalla sua affissione.



#### Cancelleria Fallimentare

Sulla base di quanto esposto si segnala ai professionisti interessati l'importanza e la delicatezza degli adempimenti che gli stessi sono chiamati a porre in essere, al fine di contribuire alla realizzazione della riforma telematica della giustizia concorsuale, nello spirito di collaborazione con gli altri operatori del settore quali cancellieri e giudici delegati.

Pescara, 9 aprile 2013

Il Giudice Delegato

(Dott. Angelo Zaccagnini)

Il Giudice Delegato

(Dott.ssa Anna Fortieri)

Il Presidente

(Dott. Giuseppe Cassano)

Il Dirigente

(Dott. Giulio De Nobili)

1 1